

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI LAUREA

A. NORME DI COMPORTAMENTO

Tutte le Laureande e i Laureandi sono invitati, nonché tutte le studentesse e gli studenti partecipanti, a rispettare e a far rispettare ai/alle loro invitati/e le seguenti regole, ricordando che la discussione e la proclamazione di laurea sono un importantissimo momento di condivisione finale del percorso universitario con le famiglie e la comunità accademica:

1. presentarsi presso l'aula prevista nella sede indicata per la discussione e/o proclamazione con la massima puntualità, rispettando l'orario indicato nella convocazione della Commissione di Laurea/Laurea Magistrale;
2. rivolgersi al personale incaricato (solitamente il segretario verbalizzante della Commissione di Laurea/Laurea Magistrale) per comunicare il proprio arrivo;
3. aspettare il proprio turno, senza arrecare disturbo allo svolgimento delle discussioni in corso, seguendo le indicazioni comunicate dal Presidente della Commissione, oltre a quelle generali già ricevute dal Direttore di Dipartimento durante l'incontro con le/i Laureate/Laureati, che si svolge qualche giorno prima della sessione di laurea;
4. dopo la proclamazione è severamente vietato sostare negli spazi interni alla struttura universitaria: le/i Laureate/Laureati e i loro invitati sono tenuti ad accomodarsi all'esterno della struttura e quindi fuori dal Campus di Ingegneria e di ogni altra struttura universitaria;
5. all'interno del Campus di Ingegneria e nei parcheggi limitrofi di pertinenza universitaria non possono essere organizzati festeggiamenti. Nelle strutture universitarie occorre avere cura di mantenere un comportamento *sobrio* e *consono* al luogo e di evitare qualsiasi eccesso;
6. è severamente vietato sporcare i locali interni e gli spazi esterni della struttura universitaria (parcheggi limitrofi compresi) introducendo alimenti, bevande, bottiglie di vetro, coriandoli o altro materiale che possa offendere o disturbare la cerimonia;
7. è severamente vietato appendere cartelli all'interno e all'esterno della struttura (parcheggi limitrofi di pertinenza universitaria compresi);
8. eventuali animali al seguito non sono ammessi nelle aule in cui è prevista la discussione della tesi e la proclamazione (*si veda il regolamento "Riordino e accorpamento delle prescrizioni per la gestione della sicurezza delle strutture universitarie", Prot. 10293 del 28.05.2013, art. 5*), salvo che si tratti di cani di assistenza;
9. il personale preposto alla sorveglianza è autorizzato ad intervenire nel caso ravveda comportamenti non consoni rispetto a quanto indicato nei punti precedenti, *ricorrendo eventualmente alle forze dell'ordine*;
10. l'Università chiederà conto di tutti i danni anche a terzi, che possano derivare dai comportamenti non consoni suddetti, fermo restando che la violazione delle suddette norme costituisce illecito disciplinare.
11. Nei casi più gravi il Presidente della Commissione di laurea può disporre e verbalizzare l'allontanamento della laureanda o del laureando, rinviando la discussione di laurea e comunicando il fatto alla Commissione disciplinare per l'avvio del procedimento sanzionatorio.

B. NUMERO DI INVITATI/INVITATE

Il **numero massimo degli/delle invitati/e** sarà comunicato per tempo tenendo conto della capienza dell'aula prevista per la discussione e/o proclamazione e della numerosità dei candidati, nel rispetto delle normative di sicurezza.

C. CONCLUSIONE DELLA SEDUTA DI LAUREA

- a) La proclamazione sarà gestita dal Presidente della Commissione che inviterà la Laureanda/il Laureando ad avvicinarsi al tavolo della commissione, dopodiché il Presidente procederà a proclamare con la formula di rito che prevede:
 - nome e cognome della/del Laureanda/o
 - voto di laurea

- b) Al termine di tutte le proclamazioni, il Presidente rivolgerà un saluto alle/ai Laureate/i ed ai famigliari e invitati/e.

ALLEGATO

(CODICE CIVILE-art. 2043)

(Risarcimento per fatto illecito).

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha Compresso il fatto a risarcire il danno.

(CODICE PENALE-art. 635)

(Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto **((...))** o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.